



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile - Fallimentare**

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte, vista la proposta di piano del consumatore presentata dai sig.ri **Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria**;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dall'OCC del Comune di Rende, dott. Sergio Maria Sorace;

letti gli atti ed i documenti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 2021;

richiamato il decreto del 10/04/2021 e le integrazioni di riscontro depositate dal professionista OCC in data 5.5.2021;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Mendicino (CS) alla Via Rossini n. 6;
- non essere i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta, per come integrata all'esito

constatato che il piano prevede:

- con riferimento a Guaglianone



- Soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati (OCC, Banca Brutia, Avv. Guido Coscarelli, Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Mendicino);
- Soddisfacimento dei creditori chirografi nella misura del 25% (anziché del 20% inizialmente previsto);
- Durata del piano 9 anni (anziché 10 anni previsto in origine);
- Rata mensile da destinare al piano pari ad Euro 728,20 (anziché quella di € 630,19 inizialmente proposta);
- con riferimento a Dodaro
 - Soddisfacimento integrale dei crediti tributari privilegiati (Agenzia Entrate Riscossione) (anziché del 20% previsto inizialmente);
 - Soddisfacimento dei crediti tributari chirografi al 20%;
 - Durata della proposta prevista in 3 rate anziché 12

ritenuto *prima facie*, e fatte salve ulteriori valutazioni suscettibili di essere compiute in corso di procedura anche alla luce di eventuali osservazioni che saranno svolte dai creditori, che possa procedersi alla fissazione di udienza tenuto conto delle precisazioni e rimodulazioni fornite in relazione ai profili indicati con provvedimento del 10.4.2021 ed osservato che –da quanto attestato dal professionista OCC:

- Dodaro Angela Maria non risulta percepire alcun reddito né risulta essere titolare di patrimonio;
- i figli Guaglianone Marco e Guaglianone Giulia Evelina Maria non risultano percepire alcun reddito;
- il debito maturato da Guaglianone Arturo deriva esclusivamente da debiti contratti per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa, avendo il professionista OCC attestato che il ricorrente abbia sempre lavorato come dipendente nel settore edile;
- l'attualizzazione della debitoria è stata compiuta dal professionista, e differiscono di poco in aumento per quanto concerne Guaglianone, risultando inferiori alla rilevazione precedente per quanto concerne Dodaro;

precisato che il debito verrà dal professionista gestore ulteriormente attualizzato, novamente, nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima), attualizzazione che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza.

rilevato invece non esservi rilievi da compiere in relazione alla durata, accettabile, e alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria nonché rispetto all'individuazione delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (salvo diversa precisazione di cui al punto IV.B)

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di giugno 2021, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all'omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2021, e quindi presumibilmente 3-4) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, senza lesione del ricorrente né dei creditori;

ritenuto opportuno dover confermare i provvedimenti assunti in data 10.4.2021 in ordine all'improcedibilità/improseguibilità delle azioni cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva n. 189/2015) nonché al divieto di acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nonché ai provvedimenti in ordine alla liberazione (non luogo a provvedere in ipotesi di già avvenuta esecuzione dell'ordine di liberazione, sospensione dell'esecuzione dell'ordine ove non sia stata ancora eseguita);

ritenuto infatti che il vaglio -rimesso al Giudice nelle procedure di piano del consumatore- debba essere positivamente superato, e fatta salva l'automatica venuta meno del presente provvedimento in sede deliberativa in ipotesi di mancata omologa del piano;



ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 3 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **16 settembre 2021 ore 9:50**;

ORDINA

che la proposta, il provvedimento interlocutorio del 10/04/2021 ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 luglio 2021;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 12 luglio 2021.

che il professionista dott. Sergio Maria Sorace si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 15 luglio 2021;

che il professionista dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 13 settembre 2021

DISPONE

trovarsi conferma le indicazioni già rese in ordine:

- all'improcedibilità/improseguibilità delle azioni cautelari o esecutive (compresa la procedura esecutiva n. 189/2015);
- nonché al divieto di acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- nonché ai provvedimenti in ordine alla liberazione (non luogo a provvedere in ipotesi di già avvenuta esecuzione dell'ordine di liberazione, sospensione dell'esecuzione dell'ordine ove non sia stata ancora eseguita;
- nonché al rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 524/2020 pendente presso il Tribunale di Cosenza, R.G.A.C. 1965/2020

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott. Sergio Maria Sorace) e ai ricorrenti (Avv. Guido Coscarelli).

Cosenza, 15 giugno 2021

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

